

## *Relazione illustrativa*

Il regolamento *de quo* mira ad adeguare la vigente disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Sottosegretari di Stato alla nuova normativa dettata dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, che ha introdotto la figura del vice Ministro.

La scelta di affidare tale materia - in conformità con quanto prescritto dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - ad un regolamento che modifichi il D.P.R. 22 settembre 2000, n. 451, assicura la necessaria flessibilità alla disciplina, nell'ambito della quale è stato salvaguardato il principio dell'invarianza della spesa.

In particolare, il provvedimento in parola, costituito da un unico articolo, per ogni vice Ministro, prevede:

- a) L'attribuzione di un ulteriore contingente, pari a sedici unità di personale in aggiunta al contingente di otto unità previsto dal comma 2 dell'articolo 9 del D.P.R. 22 settembre 2000, n. 451. Le sedici unità sono comprese nel contingente complessivo di centoventi unità di cui all'articolo 5, comma 1, del citato provvedimento;
- b) un Capo dell'Ufficio, che coordina l'attività del personale di supporto;
- c) un portavoce;
- d) due soggetti particolarmente esperti nelle materie oggetto della delega.

Le figure di cui ai punti b), c) e d) sono nominate anche tra soggetti estranei all'amministrazione.

Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dall'introduzione delle posizioni giuridiche di cui alle lettere b) e d) è compensato mediante l'indisponibilità di un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

**RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA CONCERNENTE MODIFICHE AL  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 SETTEMBRE  
2000, N. 451, RECANTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI  
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DEL TESORO  
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.**

**A) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto**

*1) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente*

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono determinate dalla necessità di intervenire, nella materia disciplinata dal d.P.R. n. 451 del 2000, concernente la organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, al fine di introdurre specifiche disposizioni riguardanti le segreterie dei sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice ministro.

*2) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto dell'intervento, di riserva assoluta o relativa di legge o di precedenti norme di delegificazione*

Non si riscontrano nella materia de qua precedenti norme di delegificazione. Essa, attualmente, è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2002, n. 451, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Nella materia è successivamente intervenuto anche l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, il quale, al comma 4, ha stabilito che fino all'entrata in vigore dei regolamenti sulla organizzazione e gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri. Per quanto concerne poi la istituzione della figura dei vice ministri, va ricordato che l'art. 1, della legge 26 marzo 2001, n. 81 (Norme in materia di disciplina dell'attività di Governo) ha integrato le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo che ferma la responsabilità politica e i

teri di indirizzo politico dei Ministri, "a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri". Si richiama, infine, l'attenzione sull'articolo 12, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 3 agosto 2001, n. 317 che ha novellato il predetto articolo 10, comma 3, nel senso di prevedere che il titolo di vice ministro può essere conferito ai sottosegretari a condizione che agli stessi siano conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza, anziché all'intera area di competenza come precedentemente stabilito.

Come peraltro già accennato, l'innovazione della normativa vigente si giustifica in relazione alla necessità di introdurre nella disciplina concernente la organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, specifiche disposizioni riguardanti le segreterie dei sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice ministro ed il relativo trattamento spettante ai soggetti chiamati a svolgere le funzioni previste dal presente regolamento presso il vice ministro.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con all'ordinamento comunitario.

4) *Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Il provvedimento appare pienamente conforme ai principi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato ed autonomie regionali, trattandosi di questione rientrante esclusivamente nella competenza dello Stato.

5) *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali*

Le norme in esame sono pienamente in linea con le fonti di cui sopra.

## Valutazione dell'impatto amministrativo.

- 1) *Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento*

In ordine alla ricognizione degli obiettivi del provvedimento, si rinvia, per una descrizione più analitica, a quanto riportato nella relazione illustrativa. Per quanto concerne l'analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il perseguimento dei predetti obiettivi, si evidenzia che con il presente regolamento si introducono misure immediatamente produttive degli effetti desiderati.

- 2) *Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione, anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali.*

Non si ravvisano oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione a livello di amministrazione periferica.

- 3) *Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti.*

Trattasi di un provvedimento finalizzato, appunto, alla creazione di una struttura amministrativa di supporto necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale del vice ministro. La realizzazione di tale finalità appare indispensabile in considerazione del fatto che l'esigenza di attribuire uno specifico ufficio di diretta collaborazione ai vice ministri corrisponde ad una ineludibile richiesta di efficacia che non può essere pretermessa se si vuole rendere effettiva la gestione politico-amministrativa di questa figura di nuova istituzione. A tal fine viene prevista una dotazione organica idonea allo svolgimento dei compiti e l'utilizzo di particolari figure di esperti con riferimento ai quali si rinvia, per una trattazione dettagliata, a quanto detto nella relazione illustrativa.

- 4) *Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.*

L'approvazione del presente decreto non comporterà oneri di tal genere a carico di alcuno.

**B) Elementi di *drafting* e linguaggio normativo**

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si rilevano nel testo definizioni normative che non siano già appartenenti alla cultura tecnico-giuridica della specifica materia.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni dei medesimi.*

I riferimenti normativi citati nel provvedimento, sia nelle premesse che nel testo dell' articolato, risultano corretti anche con riguardo alla loro esatta individuazione.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di un provvedimento di carattere regolamentare che introduce modifiche al d.P.R. n 451 del 2000, si è ritenuto di dover utilizzare tale tecnica nella formulazione dello schema normativo.

- 4) *Valutazione della opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del provvedimento.*

Non si è ravvisata tale opportunità.

- 5) *Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Nessuna delle disposizioni contenute nel regolamento ha effetti abrogativi impliciti, tali da poter essere tradotti in norme abrogative espresse.

## SCHEDA ALLEGATA ALLA RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

- 1) *Individuazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.*

Non risultano giudizi di costituzionalità in corso sugli argomenti trattati dal provvedimento *de quo*.

- 2) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Sulla stessa materia è in corso di esame in Parlamento il disegno di legge recante "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici" (A.S. 905, già A.C. 1534) che, all'art. 2 prevede alcune disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione.